



Roma, 24 luglio 2013
Protocollo: 626/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°12

Oggetto: Disciplina concernenti le società e associazioni in perdita sistematica –
- Istanza di interpello di disapplicazione –

Sono pervenute a questa Lega numerose richieste di chiarimenti in ordine alla normativa introdotta dal comma 36-decies dell'art. 2 del D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale è stato stabilito che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati "in perdita sistematica" dal successivo quarto esercizio e, conseguentemente "di comodo".

L'applicazione della disciplina in materia di "società di comodo" comporta la dichiarazione di un reddito minimo desunto in via presuntiva con maggiorazione dell'IRES e IRAP, oltre a limitazioni in tema di recupero del credito IVA.

Il primo esercizio successivo ai tre precedenti consecutivi per i quali è stata prodotta la dichiarazione dei redditi con una perdita fiscale, così come previsto dalla normativa di cui al comma 36-decies in argomento, è quello chiuso al 30 giugno 2013.

Da qui le perplessità che hanno formato oggetto delle richieste di chiarimenti dal momento che nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica di calcio – ma, è da ritenere, dell'intero movimento sportivo dilettantistico – le norme di cui al surriportato comma 36-decies comportano quasi sempre, ove applicabili, la qualifica di “società di comodo”, non ricorrendo per le società sportive dilettantistiche le cause di esclusione dalla disciplina né le ipotesi di disapplicazione previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012- prot. n. 2012/87456.

Va premesso che **non** sono destinatarie della disciplina sulle società in perdita sistematica le associazioni sportive dilettantistiche.

Del pari non sono destinatarie della medesima disciplina le società sportive dilettantistiche di capitali che hanno optato o optano per il regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, le quali assolvono l'imposizione IRES, IRAP ed IVA forfettariamente e, quindi, non sono tecnicamente in grado di conseguire perdite fiscali.

La problematica investe, quindi, le società sportive dilettantistiche che conseguono nell'esercizio sociale proventi commerciali superiori ad € 250.000 nonché quelle che, pur non superando detto importo, ritengono non opportuno optare per la legge n. 398, che comporta, comunque, anche in presenza di perdite d'esercizio, il pagamento di imposte su un reddito determinato forfettariamente nella misura del 3% dei ricavi, e l'assolvimento dell'IVA con una detrazione forfettaria dall'IVA incassata senza tenere ovviamente conto dell'IVA pagata sull'acquisizione di beni e servizi. Ciò, in quanto le stesse avendo assolto correttamente gli obblighi di contabilità, non ritengono equo, in presenza di una perdita fiscale effettiva, dover essere assoggettate ad imposte.

Occorre, infatti, considerare la assoluta atipicità degli enti che pongono in essere attività sportiva dilettantistica i cui proventi commerciali – incassi gare, sponsorizzazione, pubblicità – non sono assolutamente sufficienti a coprire i costi che l'attività sportiva agonistica, avente natura commerciale, comporta con conseguente sistematico ripianamento delle perdite cui sono chiamati i soci alla chiusura del bilancio.

Assume estrema rilevanza, a conferma della impossibilità degli enti stessi di essere considerati “società in perdita sistematica”, la disposizione legislativa introdotta dal comma 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che vieta statutariamente agli stessi enti di perseguire fini di lucro e che dispone che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci, neppure in forma indiretta, e che gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Inoltre, lo stesso comma 18 stabilisce l’obbligo statutario di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.

Appare in tutta evidenza che la normativa concernente le “società in perdita sistematica” sia stata introdotta per situazioni assolutamente dissimili da quelle in cui operano e versano gli enti sportivi dilettantistici.

Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire ai soggetti che hanno prodotto le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti a quello chiuso al 30 giugno 2013, **con una perdita fiscale**, di produrre all’Agenzia delle entrate istanza di disapplicazione delle disposizioni recate dall’art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 238/2011, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, esponendo le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disciplina della normativa sulle “società in perdita sistematica”.

L’istanza di interpello disapplicativo della norma di cui al comma 36-decies (società in perdita sistematica) deve contenere, a pena di inammissibilità, come stabilito dal D.M. 19 giugno 1998, n. 259, in modo chiaro e documentato in maniera esaustiva, tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive portate all’attenzione dell’ufficio che giustificano la disapplicazione della normativa in questione. Si ritiene opportuno evidenziare, tra l’altro, **che la copertura sistematica delle perdite ha luogo con versamenti dei soci deliberati dall’assemblea e risultanti dalle registrazioni contabili.**

Si vedano al riguardo, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, le Circolari n. 32/E/2010 e n. 23/E del 2011

L'istanza di disapplicazione deve essere inviata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es., per gli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2013, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 31 marzo 2014) e va **indirizzata** al Direttore Regionale delle entrate **ma inviata**, a mezzo raccomandata A/R, all'Ufficio delle entrate competente per l'accertamento (Ufficio Provinciale delle entrate) in base alla sede dell'ente e si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'Ufficio.

L'Ufficio trasmette al Direttore Regionale l'istanza unitamente al proprio parere entro 30 gg. dalla ricezione e le determinazioni del Direttore Regionale sono comunicate al soggetto contribuente non oltre 90 gg.- *termine non perentorio* - dalla presentazione dell'istanza con raccomandata A/R, con Provvedimento che è da ritenersi definitivo in quanto non è previsto il silenzio-assenso.

Le richieste istruttorie rivolte al contribuente sospendono il termine per l'emanazione del provvedimento del Direttore Regionale fino al giorno di ricezione della risposta.

Pertanto, tenendo conto dei suddetti termini, è consigliabile inviare tempestivamente l'istanza (almeno 90 gg. prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione, considerando, poi, oltre ai 90 gg., anche il tempo necessario per la ricezione delle raccomandate).

* * *

Si ravvisa l'opportunità di informare le società che la Lega Nazionale Dilettanti, nel frattempo, provvederà a richiedere formalmente al Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di un provvedimento che preveda la disapplicazione della disciplina in argomento per le società sportive dilettantistiche.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio